

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018**

ANNO 2018

In data 16 aprile 2019 presso la sede municipale di Dolegna del Collio, su convocazione di parte datoriale ha avuto l'incontro tra le parti:

Delegazione di parte pubblica

• Presidente dott.ssa Luisa Musso
(con deliberazione n.80 del 06.12.2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa individuando quale Presidente il Segretario Comunale).

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- Alessandro Crizman (CGIL FP)
- Franco Rossi (CISL FP)

RSU

- Mauro Falzari

PREMESSA


In data 13.12.2018 con determinazione n.252 il Responsabile del Servizio Finanziario ha costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto del CCRL 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018.


In data 18.12.2018, il Revisore dei Conti ha dato parere favorevole sulla costituzione del fondo certificando che è stato costituito secondo il disposto dell'art. 32 del CCRL 2016-2018.

In data 27.12.2018 prot.n.4338 è pervenuto l'accordo stralcio anno 2018, sottoscritto dalle parti, relativo al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in applicazione del CCRL 2016-2018.

Considerato che successivamente agli atti di cui sopra il Servizio Finanziario ha contattato la Regione e chiarito alcuni dubbi sorti in merito ad alcune voci stipendiali finanziabili con il fondo, in particolare è stato appurato che:

- il livello economico differenziato "LED" è stato riassorbito nelle quote delle progressioni economiche orizzontali intese quali incrementi economici rispetto al trattamento tabellare iniziale di ciascuna categoria e trovano la propria fonte di finanziamento nelle quote delle risorse stabili calcolate ai sensi dell'art.32 c.1 del CCRL 2018.

CISL FP


FR CGIL




Si precisa che, sulla base di quanto sopra specificato, il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018 (così come quantificato con determinazione n.252) non subisce variazioni nel suo ammontare complessivo e nella sua suddivisione fra risorse stabili e variabili.

Si è reso necessario, tuttavia, modificare l'accordo stralcio 2018 al fine di rideterminare l'importo residuale disponibile delle risorse stabili, una volta detratta la quota destinata al finanziamento delle progressioni economiche acquisite comprensive del LED. La preintesa così modificata è pervenuta, sottoscritta per accettazione, in data 28.03.2019.

VISTE

le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art.54 D.Lgs. 150/2009 utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla Circolare n.25 del 19 luglio 2012;

PRESO ATTO

- che l'Organo di Revisione di questo ente, in data 04.04.2019, ha rilasciato la certificazione positiva, sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa, prevista dalla normativa suddetta.
- che con atto n.22 del 09.04.2019 del Commissario Straordinario, con poteri spettanti alla Giunta Comunale, è stata data autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del presente contratto da parte dell'organo di governo dell'ente.

DATO ATTO

che il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 ha introdotto il concetto di " sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" sia per quanto concerne l'utilizzo a disposizione per il rinnovo contrattuale che per il riferimento al limite di spesa.

Lo stesso art. 32 comma 1 indica chiaramente che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016) **"viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 6 e seguenti della LR 37/2017" e NON di singolo Ente.**

L'unico riferimento al limite di spesa dell'Ente si riferisce alle varie indennità ora imputate a bilancio che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% (art. 32, comma 7).

Peraltro le risorse aggiuntive per il fondo variabile e per incrementare le indennità trovano piena copertura a livello di sistema - e non rientranti nel limite di spesa - per il combinato disposto della LR 37/2017 art. 12 (commi da 6 a 9), LR 44/2017 art. 9 (commi da 33 a 39) e delibera Giunta Regionale n. 751/2018, i cui contenuti sono stati ripresi nella relazione tecnico-finanziaria trasmessa alla Corte dei Conti con quest'ultima che ha certificato positivamente il contratto.

Conseguentemente le parti convengono di dare piena applicazione a quanto stabilito dal CCRL, condividendo il seguente percorso:

1) l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione regionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, richiamano il CCDIT firmato in data 29/09/2015 e convengono sulla necessità che il prossimo CCDIT, relativo al periodo 2019-2021 potrà realizzare il pieno allineamento con

CISL FP
[Signature]

FP CBIL
[Signature]

la contrattazione regionale;

2) in questa prima fase, relativa al 2018, si procederà a costituire ed utilizzare il Fondo delle Risorse decentrate secondo le disposizioni contrattuali ed in base alla normativa vigente, mentre la definizione dei valori delle diverse indennità verrà definita nei primi mesi del 2019;

3) per il 2018 vengono garantire tutte le indennità spettanti nella misura non inferiore a quelle già precedentemente previste;

4) in applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCRL 15/10/2018, le parti si impegnano ad avviare entro i primi 2 mesi del 2019 le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021;

5) nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo regionale, che intervengano nel corso di questi mesi e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali integrazioni o modifiche.

Si fa ulteriormente presente che, vista l'attuale incertezza normativa derivante dalla stipula quasi a fine anno del nuovo CCRL e delle diverse interpretazioni avanzate sul possibile utilizzo del fondo e sui limiti allo stesso, in attesa di un prossimo sblocco delle risorse che pare certo, risulta al momento erogabile una cifra complessiva parametrata al dato del trattamento accessorio dell'anno 2016.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018.

2. In considerazione che il contratto 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018 le parti convengono di definire un accordo per l'anno 2018 quale prima applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva del citato CCRL, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno.

3. Le parti convengono altresì di rinviare la definizione dell'articolato economico normativo da effettuare entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 33 del CCRL 15/10/2018.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.

2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 salvo diversa

CISL FP
R

FP CGIL
A

B

indicazione in esso contenuta, e si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza o entro tre mesi dalla definitiva sottoscrizione.

3. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale.

4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.

6. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2018 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018.

2. La quantificazione del Fondo del Comune di Dolegna del Collio, costituito con determinazione n.252 del 13.12.2018, suddivisa tra parte stabile e parte variabile ammonta a complessivi € 12.912,00.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.

2. Per l'anno 2018 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di € 7.912,00, comprensivo di € 7.499,79 per progressioni già attribuite.

3. Le rimanenti risorse che residuano, pari ad € 412,21, sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste.

Art. 6

Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 pari ad € 5.000,00, sommate alla quota residua della parte stabile pari ad € 412,21, sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.

2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.

3. Dato atto che, la spesa totale per il trattamento accessorio per l'anno 2018 supera di € 3.257,60 il dato relativo all'anno 2016, in via precauzionale, ci si atterrà in sede di

CISL EP
P

FP COL
A

liquidazione alle linee guida stilate dalla Regione, fermo restando l'automatico successivo recupero delle risorse aggiuntive una volta sbloccate.

Art. 7 Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% il quale trova copertura a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
2. Gli istituti economici previsti dal CCRL 15/10/2018 saranno trattati nella prima contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 e sin d'ora si conviene di fissare la decorrenza degli istituti a far data dal 1° gennaio 2019.
3. Preso atto che nell'anno 2016 non sono stati stanziati importi per indennità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONGIUNTA

I contenuti del presente contratto - con specifico riferimento al finanziamento e costi del salario accessorio - rispecchiano quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 15/10/2018.

Tuttavia nel caso venga accertato il superamento dei vincoli finanziari da parte della sezione regionale della Corte dei Conti le parti convengono:

- 1) di procedere al recupero della parte eccedente nell'ambito della prossima sessione negoziale, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli, a valere sulle risorse destinate alla contrattazione integrativa di parte variabile;
- 2) al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa dell'Ente, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di parte variabile ed il numero di annualità di cui al punto 1), è corrispondentemente incrementato;

CISL FA
R

FP CGIL
Q

du

3) in alternativa a quanto disposto dal punto 2), le parti possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme erogate in eccedenza, per un periodo non superiore a cinque anni.

Dolegna del Collio, 16.04.2019

Per la parte Datoriale 

Per la parte Sindacale 